

TRIBUNALE DI COMO

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con Istanza Cautelare in corso di causa

ex artt. 669^{quater} e 700 cpc

Per: **Tramice Genoveffa**, nata il 3.9.1965 a Nocera Inferiore (Sa), ivi residente alla Via Vico 22, C.F.: TRMGVF65P43F912G, elettivamente domiciliata in Como, alla via Garibaldi 30, presso lo studio dell'avv. Riccardo Corbetta, unitamente all'avv. Luca De Ciuceis che la rappresenta e difende, come da procura allegata al presente atto. (Fax n. 089 791013 - Pec: avvdeciuceisluca@pec.it)

Contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede alla via Freguglia 1;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

- **Ambito territoriale Provinciale di Como**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

Fatto

1. La ricorrente, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della Scuola Primaria, è rientrata nel piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 - Fase 0.



Pertanto, in data 11.12.2015 stipulava con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015.

2. Il citato contratto, dando atto che l'interessata era assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 nell'ambito territoriale di Forlì, prevedeva, altresì, che la sede definitiva sarebbe stata assegnata attraverso le operazioni di mobilità, predisposte per l'anno 2016/17.

3. In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520, avente ad oggetto: *“Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016”*

In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi sono costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda).

4. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase C) che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il termine per la presentazione della domanda era fissato per il 3.6.2016, per cui l'istante, in data 30.5.2016, ha tempestivamente presentato al domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale. La tempestività e correttezza della domanda



è documentata dalla lettera di notifica inviata dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, pagina Istanze on line.

5. Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli.

In particolare, per quanto si dirà appresso, vanno evidenziati i seguenti elementi:

- **il punteggio di riferimento costituito dal punteggio base di n. 17 punti**
- **i titoli conseguiti;**
- **il possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della Lingua Inglese**
- **le preferenze territoriali** con indicazione n. 112 ambiti nazionali in ordine di preferenza. Si precisa che i primi 4 ambiti indicati sono, nell'ordine, Campania Ambito 0025; Campania Ambito 0023, Campania Ambito 0024 e Campania Ambito 0026

6. Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che i relativi bollettini erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione.

Come si evince dal bollettino dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'istante apprendeva di essere stata trasferita in Lombardia Ambito 000011 su posto comune e, precisamente, a Lurago d'Erba (Co).

7. Sempre in data 29.7.2016, gli Uffici degli Ambiti Territoriali di Salerno, Potenza e Roma pubblicavano i bollettini/elenchi dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, come pervenuti dal MIUR.

Orbene, **da una consultazione degli elenchi, la ricorrente apprendeva che numerosi docenti assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento contestualmente a lei nell'anno 2015/2016 in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore al suo, risultavano trasferiti negli Ambiti indicati dalla ricorrente stessa nella domanda.**



8. Di seguito, si riportano i nominativi di alcuni docenti trasferiti nei primi ambiti territoriali indicati nella domanda in ordine delle preferenze dell'istante:

Ambito di assegnazione	Nominativo	Punteggio	Cattedra assegnata
Campania 0025	Coccaro Rosa	3	Primaria
Campania 0024	Carinici Graziella	12	Primaria
Campania 0023	Salito Angelamaria	12	Primaria
Campania 0024	Citro Vincenzina	17	Primaria – Lingua Inglese
Basilicata 001	Femminella Antonella	12	Primaria
Basilicata 001	Nepi Mariangela	12	Primaria
Basilicata 001	Parrillo Letizia	11	Primaria
Lazio 001	Culla Luisa	12	Primaria
Lazio 001	Battaglia Salvina	9	Primaria
Lazio 0002	Colantoni Claudia	12	Primaria
Lazio 0004	Chiaradonna Cinzia	7	Primaria
Lazio 0004	Cecere Raffaella	14	Primaria
Lazio 0004	Bruno Luciamaria	12	Primaria

Come è dato evincersi, tutti i docenti suindicati, pur avendo un punteggio inferiore, sono stati trasferiti nelle province indicate nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, dalla ricorrente.

Va precisato, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante o che addirittura non hanno il



titolo per l'insegnamento della lingua inglese, posseduto, invece, dalla ricorrente, in quanto:

- a) sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) sono stati immessi in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento e non dal concorso;
- c) non sono in possesso di Precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'8.4.2016 (legge 104/92 ed altro)

9. La ricorrente, in data 8.8.2016, ha proposto al MIUR il reclamo previsto dall'art. 17 del CCNI dell'8.4.2016, chiedendo il riesame della domanda di mobilità e l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e tenendo conto del punteggio posseduto.

Inopinatamente, in occasione dell'incontro con i sindacati, il MIUR ha diffuso la propria posizione affermando esplicitamente che non avrebbe tenuto in considerazione eventuali reclami prodotti, nonostante il contratto integrativo lo prevedesse; pertanto, in considerazione dell'urgenza, all'istante non resta altra strada che adire le vie giudiziarie in sede cautelare.

In diritto

Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016, che disciplina le operazioni di mobilità.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che *“i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON*



LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

All'art. 8 si prevede che "I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province.."

All'art. 9, comma 10, si stabilisce che "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali."

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel *"Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017"* sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

L'art. 2, rubricato "destinatari", al comma 3, prevede espressamente che *"(...) I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali..."*

L'art. 6, rubricato "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase C), rilevante nella fattispecie.



“FASE C: 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”

Infine, l'**Allegato 1** ripercorre tutte le fasi della mobilità, precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”*

Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastiche, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di Como, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (e peraltro non indicato in domanda), laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Salerno e nelle altre province indicate in domanda, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto.



Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, precisa che le posizione in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E, in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del CCNI che il MIUR medesimo ha sottoscritto.

Fumus boni iuris

Nella fattispecie in esame emerge, più che il *fumus*, l'evidente fondatezza della domanda. In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere.

Sul periculum in mora

Nella fattispecie in esame sussiste, altresì, l'ulteriore requisito del *periculum in mora* atteso che le **prossime operazioni di mobilità** si svolgeranno su **ambito territoriale** e con la **chiamata diretta**, per tutto il personale docente. Pertanto, gli insegnanti neoassunti nell'a.s. 2015/2016, come la ricorrente, potranno inoltrare domanda volontaria per chiedere il trasferimento (per l'anno scolastico 2017/2018) però, solo nella stessa provincia cui sono assegnati, visto che il **vincolo triennale impedirà loro di produrre domanda di trasferimento interprovinciale**.

Inoltre, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, **l'ingiusto ed iniquo trasferimento integra gli estremi del danno grave ed irreparabile in quanto lesivo**



della sfera personale e familiare della ricorrente e come tale non è suscettibile di successiva reintegrazione per equivalente. (Trib. Napoli, Ord. n. 16877 del 6.9.2016; Trib. Taranto, Ord. n. 8749/2016, Trib. Salerno, Ord. n. 25749 del 4.10.2016).

Non vanno sottaciute, infine, le gravi difficoltà economiche derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza. È chiaro infatti che ciò comporta consistenti spese di vitto ed alloggio oltre quelle necessarie per i viaggi di andata e ritorno tra casa e sede di lavoro, per cui, a conti fatti, nulla o quasi nulla resta alla docente dello stipendio che percepisce mensilmente, se non lo stress per la situazione in cui versa sia lei che la sua famiglia.

D'altra parte se solo si considera l'esigua retribuzione percepita dai docenti, certamente non proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e a ciò si aggiungono le pesanti spese da sopportare a causa di un trasferimento peraltro ingiusto, è chiara la **lesione da parte della P.A. di quel diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa costituzionalmente tutelato (art. 36 Cost).**

Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Tanto premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

Chiede



Che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Voglia:

I. IN VIA CAUTELARE, Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della
ricorrente all'Ambito territoriale "Campania 0024" ovvero in subordine ad uno degli
Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del
punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario.

II. NEL MERITO, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di
discussione della causa, Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione in via
definitiva della ricorrente all'Ambito territoriale "Campania 0024" ovvero in subordine
ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in
considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il
procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore
indeterminabile, ma va esente dal pagamento del contributo unificato ex art.9 comma 1 bis
D.P.R.445 del 28.12.2000.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale convalidata dal
MIUR;
3. Notifica MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale,
pagina Istanze on line.



4. Estratti Bollettini dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali della Campania, della Basilicata e del Lazio
5. Reclamo del 8.8.2016.
6. Estratto del CCNI 2016
7. Trib. Taranto, Ord. n. 8749/2016, Trib. Salerno, Ord. n. 25749 del 4.10.2016; Tribunale Trani, Ord. n. 28744 del 16.9.2016. .Trib Roma n.108186 del 21.10.2016
Salerno, 20.10.2016

avv. Luca De Ciuceis

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti
dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c**

Il sottoscritto avvocato, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente in forza di mandato in calce al soprascritto ricorso,

Premesso

- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso può essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, i quali potrebbero essere scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente;
- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti, che in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Salerno, classi concorsuali AAAA - EEEE;



- Che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente;

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato fa istanza affinché la Signoria Vostra Ill.ma Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai potenziali resistenti mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito del MIUR nell'apposita sezione, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.

Salerno, lì 20.10.2016

Avv. Luca De Ciuceis

